



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 7 DEL 01/02/2019

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Integrazione e modifica.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18,10 e seguenti nella Sala Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione, in sessione straordinaria e seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) GERVASI GIADA | |
| 2) BONETTI GIANLUCA | 10) MARINO FRANCESCA |
| 3) IORIO IMMACOLATA | 11) LAURI TIZIANO |
| 4) RICCARDI GENNARO | 12) AVVISATI VINCENZO |
| 5) VEGLIANTI ENRICO | 13) CAPRIGLIONE PASQUALE |
| 6) AVAGLIANO FRANCESCA | 14) SECCI GIOVANNI |
| 7) MINERVINI SAVERIO | 15) BIANCHI RENATO |
| 8) CELEBRIN MASSIMO | 16) DI CAPUA ENZO |
| 9) DAPIT SANDRO | 17) POLISENA PIERA |

ne risultano presenti n. 16, assenti n. 1 (Riccardi).

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalba Ambrosino, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale che, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento indicato in oggetto, i cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come esposta dall'assessore Macale e ritenuta meritevole di approvazione.

Sentiti gli interventi come da allegata trascrizione, e specificatamente:

- del consigliere Bianchi che udita la relazione dell'assessore, chiede maggiori spiegazioni sull'art.25 volta a tutelare soggetti in situazioni di indigenza economico-sociale.;
- del consigliere Avvisati che chiede maggiori sgravi per gli agricoltori;
- del consigliere Capriglione che annuncia per conto della minoranza l'astensione al voto;
- del consigliere Dapit che riscontrato il consigliere Avvisati lo notizia che le riduzioni agli agricoltori sono state già previste nel regolamento del 2014, e al consigliere Capriglione conferma che il minimo Inps è in prova per un anno e conclude con la dichiarazione di voto favorevole.

VISTI i verbali della commissione consiliare n. 20 del 10.01.2019, n. 21 del 25.01.2019 allegati al presente verbale;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 75 del 29 gennaio 2019;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente pone successivamente a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Voti favorevoli 10, 0 contrari e 6 astenuti (Avvisati, Capriglione, Secci, Bianchi, Di Capua e Polisena) resa per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di modificare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – T.A.R.I." come da allegato sub lett.A);
2. Di prendere atto che la presente modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanza e Welfare del Comune tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
4. Di delegare il Responsabile del Settore Finanza e Welfare a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: "voti favorevoli 10, contrari 0, e 6 astenuti (Avvisati, Capriglione, Secci, Bianchi, Di Capua e Polisenà)" resi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00.



COMUNE DI SABAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- Integrazione e modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - basata su due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili;
2. l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. pertanto si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali con eccezione di quelle classificate in categoria A/1 - A/8 e A/9;
- del tributo per i servizi indivisibili - TA.S.I. - dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti - TA.RI. - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;



COMUNE DI SABAUDIA

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Comunale sui rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2014, così come modificato con Deliberazione n. 2 del 03/01/2017 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

RITENUTO dover provvedere alla modifica di alcuni articoli al fine di facilitarne l'applicazione.

DATO ATTO che il termine per approvare il regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO i regolamenti dei contratti e di contabilità;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente reso nella seduta del 10.01.2019 e 25.01.2019.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, reso dal responsabile del Settore Finanza e Welfare;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n.75 del 29.01.2019 acquisito agli atti con prot. 3009 del 29.01.2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA



COMUNE DI SABAUDIA

- 1) Di approvare la premessa in narrativa.
- 2) Di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TA.RI.” come da allegato sub lett. A)
- 3) Di prendere atto che la presente modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- 4) Di demandare al Responsabile del Settore Finanza e Welfare del Comune tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
- 5) di delegare il Responsabile del Settore Finanza e Welfare a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 6) di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, ex art.134 del TUEL, visto che è in corso di definizione il Bilancio di Previsione 2019-2021



COMUNE DI SABAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.35 DEL 31.01.2018

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11 del 28/07/2014

e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.2 del 03.01.2017 e

n. ___ del _____

**LE MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AL TESTO IN VIGORE
SONO EVIDENZIATE CON TESTO IN GRASSETTO.**



COMUNE DI SABAUDIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3. Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, così come individuati dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 19/CC del 22/05/1998.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Sabaudia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi, l'ente locale assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.



COMUNE DI SABAUDIA

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. A tal riguardo si considera "chiudibile" l'immobile avente una copertura e circoscritto da elementi fisici in almeno tre lati;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aree scoperte si distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:
 - b-1) le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono esclusi dall'ambito applicativo del tributo;
 - b-2) le aree scoperte sono tassabili, in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e secondo quanto precisato dall'art. 10 comma 3 del D.L. n. 35/2013, solo se costituenti utenze non domestiche o spazi accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come "operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, zone per le operazioni di carico/scarico, spazi pubblici o privati occupati da esercizi commerciali o utilizzati per mostre o per lo svolgimento di altre iniziative autorizzate.
3. La presenza di arredo o macchinari o la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, elettrico, gas), così come la residenza, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto, la presentazione di specifica e tempestiva dichiarazione sarà indispensabile per beneficiare dell'esenzione prevista per le utenze non attive.
4. Per le utenze non domestiche la richiesta di esenzione per inoperatività ed assenza di occupazione è concessa previa presentazione di dichiarazione integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione.



COMUNE DI SABAUDIA

3. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per le superfici sia di uso comune sia di uso esclusivo, fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- a) Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
- b) Nel caso di centri commerciali integrati il responsabile del versamento del tributo presenta al Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il novantesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, in cui siano riportati i dati identificativi dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7. Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo

1. Sono ipotesi di esclusione quelle in cui, ai sensi della prassi ministeriale (C.M. 95/E del 22 giugno 1994), la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo del tributo e, in quanto tale, non necessita di essere preventivamente dichiarata, se non in virtù del rapporto collaborativo intercorrente tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
- c) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, così come disposto dall'art. 1 comma 649 D.L. n.16 del 3 marzo 2014 convertito in Legge 02/05/2014 n. 68, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- e) i locali tecnici al cui interno è preclusa la presenza umana;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito per la clientela, per i dipendenti o per la collettività in genere, di mera separazione dei flussi viabilistici, nonché lasciate al libero transito dei veicoli o adibite a verde;
- g) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa (ne sono esempi stalle, fienili e serre, da chiunque posseduti e condotti purché non siano utilizzabili né utilizzate, anche parzialmente, ad uso deposito di materiale vario o ricovero mezzi,



COMUNE DI SABAUDIA

veicoli ed attrezzi), sono invece soggetti a tassazioni i locali e/o aree riservate alla rivendita dei prodotti coltivati;

- h) le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008;
- i) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua e luce);
- j) fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Per tutte le unità immobiliari, destinate sia ad utenze domestiche che non domestiche, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile;
2. Per gli immobili già dichiarati o accertati ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati, ferma restando la potestà accertativa laddove dovessero sussistere i presupposti.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare sia la superficie tassabile che quella catastale, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - a) superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
 - b) Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - c) I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata in ragione del carattere dell'operatività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9. Esenzioni

1. Sono riconosciute le seguenti esenzioni dal tributo:
 - a) superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;



COMUNE DI SABAUDIA

- b) superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) superfici di accesso alle aree di rifornimento carburante, nonché quelle in cui è preclusa l'attività di erogazione benzina/gasolio/gas/metano a favore dei veicoli o liberamente utilizzabili per lo stazionamento dei mezzi;
- d) superfici delle attività sanitarie che, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, sono adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

2. Le suddette esenzioni sono riconosciute previa presentazione di tempestiva dichiarazione da parte degli interessati.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.


2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero. In esso vengono riportate eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.

4. Nel Piano finanziario sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura rispetto all'anno precedente.

5. Nella relazione accompagnatoria sono infine individuati i valori previsionali, posti a base della definizione del Piano Finanziario, tra cui:

- a) Produzione previsionale totale di rifiuti calcolata tramite i coefficienti Kb e Kd;
- b) Produzione previsionale di rifiuti suddivisa fra utenze domestiche (Kb) e non domestiche (Kd)
- c) Produzione previsionale di rifiuti vegetali, derivante da attività di manutenzione del verde pubblico;
- d) Produzione previsionale di rifiuti derivante da attività di gestione dei servizi cimiteriali (esumazioni o estumulazioni);
- e) Produzione previsionale totale dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata;
- f) Percentuale ipotizzata di RD;
- g) N. Utenze Domestiche servite;
- h) N. Utenze Non Domestiche servite;
- i) N. abitanti residenti;
- j) N. posizioni censite.



COMUNE DI SABAUDIA

6. Al Piano Finanziario dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
- Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionali, addebitato all'utenza;
 - gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
 - l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008.

Art. 11. Determinazione delle tariffe

- Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
- Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

- Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
- Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.
- L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente Kb o Kd assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.



COMUNE DI SABAUDIA

5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 158/99, e applicata alle relative superfici.
6. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13. Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso **purché la variazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.**
3. **Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro il termine di cui al seguente art. 27, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione.**
4. **In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive solo dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio per lo stesso immobile.**

Art. 14. Criteri per la classificazione delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti, deve essere dichiarato il numero di occupanti **che di norma è coincidente con il nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune di residenza.** In assenza di specifica dichiarazione si presume un numero di occupanti pari a n. 3 unità.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari residenti (seconde case) e per gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il soggetto passivo del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe dei residenti, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi.
4. Per le cantine, i magazzini e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, a meno che non risulti oggettivamente la destinazione ad utenza non domestica o accessoria a quest'ultima.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del



COMUNE DI SABAUDIA

tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

7. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 17 comma 7 del presente regolamento. Il Responsabile del tributo è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.



COMUNE DI SABAUDIA

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. L'ufficio commercio comunale trasmette all'ufficio tributi copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Comune, sentito il soggetto gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente con l'ufficio tributi del Comune, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite in accordo con il Comune.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.
3. **L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del**



COMUNE DI SABAUDIA

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 504, più relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 19. Riduzioni per le raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche

1. E' riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile del tributo a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto .
2. La riduzione, da richiedersi a mezzo formale dichiarazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del presente regolamento, è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla fattura fiscale attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La suddetta riduzione si applica d'ufficio per gli utenti assegnatari della compostiera risultanti dalla graduatoria approvata dal Settore Ambiente. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione pari al 30% del tributo nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare, da residenti già soggetti passivi del Comune di Sabaudia a titolo di TARI o residenti all'estero per motivi lavorativi;
 - b) fabbricati rurali, posseduti, condotti o occupati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli o da soggetti titolari di trattamento pensionistico per contribuzione previdenziale Sezione agricoltura (coltivatori diretti in pensione).
2. Per le utenze domestiche, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare, da soggetti non residenti nel Comune di Sabaudia si applica una riduzione pari al 15% del tributo;
3. Per le utenze domestiche ubicate nelle zone periurbane di tipo prevalentemente agricolo, così come individuate nella planimetria allegata al presente regolamento, in considerazione dell'attestazione fornita dal soggetto gestore secondo cui il quantitativo di rifiuto umido conferito nelle predette fasce comunali risulta inferiore del 30%-40% alla produzione ordinaria riscontrata nelle zone urbane a prevalenza abitativa, è prevista una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alle utenze non domestiche si applica una riduzione del 30% del tributo adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ricorrente o meno, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se:



COMUNE DI SABAUDIA

- a) debitamente dichiarate e documentate ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento;
 - b) le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure, in alternativa, da autocertificazione del contribuente;
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani si applica la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per attività di «riciclo» si fa espressamente rinvio alle classificazioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
3. Quando sia stata avviata al riciclo una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 50% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al 20%.
4. Quando sia stata avviata al riciclo una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 70% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al 40%.
5. Quando sia stata avviata al riciclo una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 90% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al 60%.
6. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al riciclo, gli imballaggi terziari.
7. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per il quale si intende beneficiare della riduzione, presentando all'ufficio la documentazione attestante il riciclo prevista dalla legge (mud, formulari, registri di carico/scarico, ecc.).
8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali viene integralmente richiamata l'elencazione effettuata a mezzo deliberazione del del Commissario Straordinario n. 19/CC del 22/05/1998.

Art. 23. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario Responsabile provvede, verso il soggetto gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative.

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. 102/2013 laddove ha abrogato il comma 19 dell'art. 14 D.L. 201/2011.
2. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
3. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro 90 giorni, salvo diverse previsioni da parte del Comune.



COMUNE DI SABAUDIA

Art. 25. Esenzioni ed agevolazioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a. I soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:

- il singolo pensionato con reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all'anno precedente a quello della domanda domiciliato in abitazione non di lusso (escluso pertanto categorie A/1, A/8 e A/9), sia essa di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o locazione, adibita ad abitazione principale;
- le persone assistite dal Comune con sussidi e contributi economici in quanto cittadini in stato di bisogno secondo i parametri di accesso all'assistenza economica rientranti nella I fascia di reddito come di volta in volta definite dalla deliberazione di Giunta Comunale e secondo attestazione rilasciata dal competente settore dei servizi sociali comunale.

b. I locali ed aree scoperte di proprietà o detenuti dal Comune per uffici e servizi.

2. L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni di esenzioni. Allorché queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare la dichiarazione e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione. L'ammontare delle esenzioni è iscritto al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo dichiarativo

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

Qualora le dichiarazioni di cui sopra non pervengano nei termini prefissati, saranno prese in considerazione nell'anno successivo.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine del censimento dell'utenza, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comuna-



COMUNE DI SABAUDIA

le, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR n. 138/98, ed il proprietario/i, con dati e la planimetria catastale allegati, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il **novantesimo giorno** dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esenzione, nei casi di inutilizzabilità, per motivi oggettivi e documentati.
5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, **indirizzo email e/o eventuale PEC**, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi;
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR 138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
 - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico.



COMUNE DI SABAUDIA

cazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;

- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.)
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- g) **l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;**
- h) **l'indirizzo PEC.**

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta o telefax.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio rifiuti, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 29. Accertamento e Sanzioni

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso tardivo o parziale versamento del tributo, sono contestati a mezzo di notificazione di formale avviso di accertamento.

2. Le sanzioni previste, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 commi dal 39 al 44, sono le seguenti:

- 100% del tributo dovuto, in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- 50% del maggior tributo dovuto, in caso d'infedele dichiarazione;
- 30% del tributo, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.



COMUNE DI SABAUDIA

3. Qualora l'omesso/parziale versamento sia contestuale all'omessa/infedele denuncia, trova applicazione la sola sanzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo dichiarativo, in ossequio al principio dell'assorbimento.
4. La rateizzazione di quanto intimato a mezzo accertamento può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
5. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 3 rate così come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante modello F24 salvo quanto previsto dalle modificazioni legislative che dispongano diversamente.

Art. 31. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 32, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 33. Somme per cui non si procede all'accertamento

1. Non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme complessive inferiori ad Euro 30 per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.



COMUNE DI SABAUDIA

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34. Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in proprio possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 36. Disposizioni transitorie per l'anno 2019

1. Per l'annualità 2019, in considerazione dei rinvii normativi e delle nuove norme in materia di rifiuti, al fine di non penalizzare i contribuenti, è attribuito al funzionario responsabile la possibilità di concedere ulteriori dilazionamenti nei pagamenti a favore dei soggetti in obiettive difficoltà economiche.

Art. 37 Altre Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel rispetto dei termini decadenziali.
2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.



COMUNE DI SABAUDIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 7. Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo

Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

Art. 9. Esenzioni

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

Art. 11. Determinazione delle tariffe

Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

Art. 13. Obbligazione tributaria

Art. 14. Criteri per la classificazione delle utenze domestiche

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 16 Scuole statali

Art. 17. Tributo giornaliero



COMUNE DI SABAUDIA

Art. 18. Tributo provinciale

Art. 19. Riduzioni per le raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo

Art. 23. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Art. 25. Esenzioni ed agevolazioni.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo dichiarativo

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 28. Poteri del Comune

Art. 29. Accertamento e Sanzioni

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Interessi

Art. 32. Rimborsi

Art. 33. Somme per cui non si procede all'accertamento

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34. Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 35. Clausola di adeguamento



COMUNE DI SABAUDIA

Art. 36. Disposizioni transitorie per l'anno 2019

Art. 37 Altre Disposizioni transitorie



COMUNE DI SABAUDIA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 Del 21/02/2019

PARERE TECNICO CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 49 D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267

Si esprime *Parere Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione relativa a: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)-
Integrazione e modifica.

Sabaudia li 25.01.2019

Il Responsabile del Settore Finanza e Welfare

Dott.ssa Anna Maria VERARDO

Si esprime *Parere Favorevole* in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Sabaudia li 25.01.2019

Il Responsabile del Settore Finanza e Welfare

Dott.ssa Anna Maria VERARDO



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.75 del 29.01.2019

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SU
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO T.A.R.I.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, si è riunito l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2016 nelle persone del:

Dott. Carlo Moretti Presidente

Dott. Tonino Carlesi componente

Rag. Maria Luisa Ambrogioni componente.

Il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il controllo del:

- Regolamento per la disciplina sui rifiuti T.A.R.I. - Integrazione e modifica – Presentazione della proposta in data 31.01.2018 (Registro Finanziario) – data del parere Tecnico e contabile il 25.01.2019.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visto

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO

- che ai fini del Regolamento T.A.R.I., il termine per approvare il regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate*

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;


ESPRIME

parere favorevole sulla modifica di alcuni articoli del Regolamento T.A.R.I.
Riportati con testo in grassetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Carlo Moretti Presidente

Dott.  Carlesi componente

Rag.  Maria Luisa Ambrogioni componente.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER IL BILANCIO, LA PROGRAMMAZIONE, IL PATRIMONIO, IL PERSONALE

Seduta del 10.01.2019

Verbale n. 20.

CAPOGRUPPO	GRUPPO CONSILIARE	PRESENTE	ASSENTE	ANNOTAZIONI
Sandro DAPIT	Sabaudia Ai Cittadini	X		
Gennaro RICCARDI	Giada Gervasi Sindaco	X		
Tiziano LAURI	I Giovani Cittadini	X		
Renato BIANCHI	Con Secci Forza Italia Berlusconi	X		
Pasquale CAPRIGLIONE	Obiettivo In Comune	X		

Segretario verbalizzante: Antonio Vitelli

Altri presenti: Assessore Macale, il consigliere Di Capua, il Capo Settore Anna Maria Verardo.

Ordine del giorno:

1°) **Regolamento per la disciplina sui rifiuti (TARI) – Integrazione e modifica.**

2°) **Regolamento canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Aggiornamento.**

3°) **Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni – Aggiornamento.**

Presiede come da regolamento, il Presidente della commissione, Sandro DAPIT, il quale constatata la presenza del numero legale alle ore 11,39 dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere bianchi prende subito la parola, sottolineando un aspetto legato all'art.8 del regolamento sulle Affissioni, relativo al punto n.3 dell'Odg.

Il consigliere Capriglione, chiede di conoscere i costi e le entrate legate al servizio affissioni.

In Base a quanto argomentato dalla Commissioni, il Presidente Dapit , in accordo con tutta la Commissione, decide di posticipare l'approvazione del Regolamento al punto n.3 dell'Odg, ad una data ed ad una fase successiva, all'approvazione del Regolamento sul Decoro Urbano.

Sul punto n.2, il Consigliere Bianchi chiede alcune peculiarità sul Regolamento Tari, (punto n.1 dell'Odg), relativamente alle 2° case, ai componenti del nucleo familiare) ed al problema dello smaltimento dell'umido, in campagna (compost).

Il Presidente Dapit, ricorda l'art. 20 del Regolamento tari, che specifica le riduzioni applicate alla tipologia delle aziende agricole.

La Maggioranza si impegna a rivedere e discutere, alcuni aspetti legati alle riduzioni previste (per la parte variabile della bolletta tari)



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Il Presidente, mette ai voti il punto n. 1 all'odg, registrando il seguente esito :

Voti Favorevoli = 3 (Dapit, Riccardi, Lauri).

Astenuti = 2 (Bianchi, Capriglione)

Contrari = 0.

Sul Punto n.2 dell'Odg, la discussione verte sulle modifiche apportate all'art.2 (sulla durata delle occupazioni), esposte dal Capo Settore Verardo.



Il Presidente, mette ai voti il punto n. 2 all'odg, registrando il seguente esito :

Voti Favorevoli = 3 (Dapit, Riccardi, Lauri).

Astenuti = 2 (Bianchi, Capriglione)

Contrari = 0.

Il Presidente Dapit, alle ore 12,45 scioglie i lavori della seduta.

Il Segretario Verbalizzante	Il Presidente della Commissione
Dott. Antonio Vitelli	Sandro Dapit
	



COMUNE DI SABAUDIA

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER IL BILANCIO, LA PROGRAMMAZIONE, IL PATRIMONIO, IL PERSONALE

Seduta del 25.01.2019

Verbale n. 21.

CAPOGRUPPO	GRUPPO CONSILIARE	PRESENTE	ASSENTE	ANNOTAZIONI
Sandro DAPIT	Sabaudia Ai Cittadini	X		
Per Gennaro RICCARDI delegato Enrico VEGLIANTI	Giada Gervasi Sindaco	X		
Tiziano LAURI	I Giovani Cittadini	X		
Renato BIANCHI	Con Secci Forza Italia Berlusconi	X		
Pasquale CAPRIGLIONE	Obiettivo In Comune	X		

Segretario verbalizzante: Dott. Vitelli Antonio.

Per il Consigliere Gennaro Riccardi è presente su delega il Consigliere Enrico Veglianti.

Altri presenti – Consiglieri: Immacolata Iorio, Francesca Marino, Giovanni Secci.

Ordine del giorno:

1°) Regolamento per la disciplina sui rifiuti (TARI) – Integrazione e modifica.

2°) Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.). Aggiornamento.

Presiede come da Regolamento, il Presidente della commissione, Sandro DAPIT, il quale constatata la presenza del numero legale, alle ore 17,10 dichiara aperta la discussione. Entra nel merito del 1° punto all'odg oggetto della Commissione: Regolamento TARI

Si affronta il problema delle esenzioni TARI (art.25) per il minimo del reddito INPS (esclusivamente ai pensionati chi vivono soli e con il minimo pensionabile INPS dell'anno precedente).

Il Consigliere Bianchi invita a riesaminare la valutazione effettuata circa l'esenzione poiché con i redditi maggiori non si deve creare un trattamento penalizzante rispetto ad altre situazioni di nuclei familiari più ampi.

Il Presidente, dopo aver analizzato tutti gli aspetti sottoposti dai Consiglieri Capriglione, Secci e Bianchi, opta per mantenere il testo attuale salvo modificarlo nel corso del 2019 a quantificazioni 2019 effettuate.

Il Consigliere Secci sottolinea l'allineamento del Regolamento con la normativa nazionale di riferimento.



COMUNE DI SABAUDIA

Il Consigliere Bianchi chiede di sapere se altri Enti sovracomunali partecipano finanziariamente alla pulizia della spiaggia non in concessione.

Il Presidente Dapit sottopone al voto il Regolamento TARI registrando il seguente esito :

Voti Favorevoli = 3 (Dapit, Veglianti, Lauri).

Astenuti = 2 (Bianchi e Capriglione)

Si passa all'esame del 2° punto ovvero il Regolamento Cosap.

All'Art.3 si fa propria la normativa del piano dell'arredo urbano armonizzando entrambi i regolamenti. Il comma 7 dell'art.9 viene cassato demandando alla normativa in materia di autorizzazioni paesaggistiche di regolare le fattispecie, di conseguenza il comma 8 diventa 7.

L'art.15 viene modificato nella parte oggetto di approfondimento della Commissione in materia di Convenzioni-tipo demandandone la competenza della redazione alla Giunta e limitando la compensazione al canone dovuto.

La discussione sulle occupazioni temporanee e permanenti e sui criteri di calcolo viene aggiornata al prossimo 29 gennaio con l'impegno dei Consiglieri a deliberare la data del Consiglio Comunale per lunedì 28.01.2019.

La Commissione viene aggiornata a martedì 29.01.2019 alle ore 12,30.

Il Presidente della Commissione, alle ore 19,00 scioglie i lavori della seduta.

Il Segretario Verbalizzante

f.to Dott. Antonio Vitelli

Il Presidente della Commissione

f.to Sandro Dapit



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) – AGGIORNAMENTO

PRESIDENTE – passo nuovamente la parola all'Assessore Macale per l'esposizione del punto.

ASSESSORE MACALE – grazie Presidente. Questo punto era già stato illustrato nel precedente Consiglio Comunale ma poi concordemente è stato deciso dall'intero Consiglio di ritirarlo per una migliore, per una più approfondita verifica delle previsioni in esso contenuto. La cosa importante è questa in buona sostanza, che con questo regolamento si è inteso effettuare una revisione delle zone, della zonizzazione prevista per quanto riguarda la tariffa e quindi la pesatura delle varie zone e quindi è stata rivista, questo è l'art.16. La compensazione che è un altro pilastro delle modifiche apportate, individuate nell'art.15 che prevede espressamente la vado a leggere questa "Che con apposita convenzione possono essere previste forme di compensazione dei canoni a fronte di spese o servizi di pubblica utilità resi dai concessionari fino a concorrenza del canone stesso. Le modalità e i limiti e i tempi sono indicati in convenzione, lo schema di convenzione tipo verrà approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale". Quindi questo è un passaggio diciamo così importante, poiché viene incontro alle tante istanze che ci sono pervenute e tutti ne sono a conoscenza da parte degli operatori commerciali ed infine l'altro elemento fondamentale che riguarda questo regolamento, è la destagionalizzazione del periodo estivo, nel senso che si vuole allungare il periodo che può essere utile per una migliore e più duratura stagione turistica nella città di Sabaudia. Allora la destagionalizzazione è prevista nell'art.18 e in questo art.18 che è stato l'oggetto di revisione nella commissione consiliare che si è tenuta il 25.01.19 e il 29.01.19, è in variazione a quanto previsto nel precedente regolamento proposto in Consiglio e poi ritirato, ossia che ci doveva essere un abbattimento del 20% sino a 14 giorni per le occupazioni temporanee del suolo, del 50% oltre il mese e infine del 60% oltre i 180 giorni, è stato modificato, sono stati modificati questi parametri e in commissione è stato proposto e quindi accolto in questo nuovo regolamento che oggi è posto all'attenzione dell'assise consiliare, i diversi abbattimenti per l'occupazione temporanee e precisamente del 20% superiore ai 14 giorni, del 50% oltre i 30 giorni, del 60% oltre i 160 giorni e per finire del 70% oltre i 180 giorni questo sempre per favorire coloro che occupano spazi pubblici al fine di fornire servizi ai cittadini che vorranno anche avvicinarsi al mare fuori dai periodi canonici estivi e quindi potranno trovare servizi pubblici a disposizione per un periodo di tempo più ampio, quindi chi offre un servizio, un presidio pubblico più lungo, ha diritto a dei maggiori abbattimenti in ordine alla tariffa di occupazione dello spazio pubblico. Queste sono le modifiche sostanziali, peraltro per quanto riguardava l'agevolazione alle riprese cinematografiche già ne abbiamo parlato ampiamente la volta precedente, quindi non è stato nemmeno oggetto poi di verifica in commissione, poi alcune altre questioni tecniche che sono funzionali all'applicazione del regolamento che sono state esaminate sia ampiamente sia nella



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

precedente sessione consiliare che nelle tre sessioni di commissione consiliare, penso che sia sufficiente e poi siamo a disposizione per ogni chiarimento e integrazione, grazie.

PRESIDENTE – grazie Assessore. Prego Consigliere Bianchi.

CONSIGLIERE BIANCHI – io volevo ricordare solo una cosa, lei Assessore non c'era nell'ultima commissione, io devo dire sull'art.15 sulle compensazioni dei canoni, io l'avevo posto già nella seduta precedente e appunto era stato rinviato e devo dire che questo punto è stato accettato dalla commissione e ringrazio il presidente che l'ha recepita, è che secondo me ci evita il rischio che il Comune da soggetto attivo diventa un soggetto passivo nella concessione, poi il resto lo dirà qualcun altro sull'art.15 delle tariffe, abbiamo lavorato come ha detto lei e ne siamo soddisfatti, tanto è vero che abbiamo votato unanime in commissione.

PRESIDENTE – grazie, Consigliere Bianchi, prego Consigliere Avvisati.

CONSIGLIERE AVVISATI – grazie Presidente, mi sollecita lui, non volevo nemmeno parlare comunque non fa niente. Rispetto a questo punto all'ordine del giorno, siccome ho avuto i documenti questa mattina sul tardi, senza nessuna polemica, non sto facendo polemica, non avevo letto bene il regolamento tutto quanto, tutto quanto questo, il mio pensiero lo dico francamente, lo esterno, era che fosse solo una parte limitata del territorio, invece non è così, lo dico francamente, non avevo letto il regolamento tutto quanto questo, non avevo letto il regolamento che fosse tutta una parte limitata, invece si è previsto tutto quanto il territorio di Sabaudia, quindi su questo va benissimo. Ci sono delle altre piccole incongruità ma che non ha senso fare della polemica, perché dovremmo parlare di altre cose diverse, dovremmo parlare dell'arredo urbano, tutta una serie di cose, quindi lasciamo stare entriamo solo nel merito di questa cosa e proprio in virtù di questo perché non è stato compiuto un discorso di programmazione e di progettazione che comprende un po' tutto quanto l'iter, riferito all'arredo urbano, quindi tutta una serie di cose insomma, quindi proprio perché non c'è questo, il mio voto sarà di astensione.

PRESIDENTE – grazie Consigliere Avvisati. Prego Consigliere Capriglione.

CONSIGLIERE CAPRIGLIONE – per dichiarazione di voto o già posso... anche perché questo argomento insomma io sono contento che il lavoro che abbiamo fatto come minoranza in collaborazione con il Consigliere Secci e il Consigliere Bianchi in commissione particolarmente, ha portato comunque ad un risultato positivo per la città e questo è il primo aspetto sicuramente positivo e questo ci deve aiutare a riflettere anche per il futuro, perché magari dal confronto sano come è stato nelle varie commissioni e anche l'altra volta in Consiglio Comunale, nel quale è stata accolta la proposta di ritirarlo per ritrattarlo, perché comunque era emerso qualche aspetto che andava comunque aggiornato, alla fine si riesce sempre a fare un buon lavoro. Quindi alla luce di questo, come ho già anticipato in commissione, il mio voto al regolamento sarà sicuramente favorevole, anche se abbiamo avuto dal punto di vista tecnico una visione diversa, sicuramente



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

migliorabile, vedremo gli effetti intanto dell'applicazione di questo, poi mi auguro che in corso d'opera si possano andare a fare quegli aggiustamenti che necessiteranno in virtù delle situazioni specifiche. Quindi come detto, anticipo il mio voto favorevole al regolamento, grazie.

PRESIDENTE – grazie Consigliere Capriglione. Prego Consigliere Secci e poi Consigliera Polisenà, poi se il Consigliere Secci per galanteria vuole far parlare prima la Consigliera Polisenà non c'è problema, sto scherzando Consigliere Secci, prego. Grazie per la galanteria.

CONSIGLIERE POLISENA – per dichiarazione di voto. Visti gli approfondimenti tenuti in commissione bilancio, le modifiche chieste dai colleghi di minoranza e condivise dalla maggioranza, che di fatto hanno portato ad un'equità sostanziale e un abbattimento dei costi, tutelando in questo modo gli esercenti, le attività produttive e l'economia del territorio, anticipo che il mio voto per il punto all'ordine del giorno sarà favorevole, grazie.

PRESIDENTE – grazie Consigliera Polisenà. Prego Consigliere Secci.

CONSIGLIERE SECCI - grazie, molto velocemente per esprimere chiaramente anche da parte di Forza Italia il voto favorevole a questo provvedimento e la soddisfazione anche per altre due questioni che l'altra volta noi avevamo sollevato nell'interesse di tutti quanti, se ve lo ricordate da me stesso, l'incongruità che c'era sull'art.1 sull'occupazione dei marciapiedi che andava a confliggere... forse l'art.3, ok, che andava a configgere con quello che era il regolamento dell'arredo urbano, per cui abbiamo evitato che si andasse poi magari in conflitto per cui siamo soddisfatti che avete approfondito e che alla fine c'avete accolto anche questa cosa, così come siamo soddisfatti che avete accolto l'altra questione di carattere tecnico che avevamo sollevato, relativamente alla necessità di riacquisire ogni cinque anni i pareri su quelli che erano invece i nullaosta già rilasciati che come avevo detto l'altra volta, secondo me non andavano richiesti se già attuati e con viva soddisfazione, voglio dire, registriamo anche che questa cosa è stata accolta. Delle tariffe si è già detto, riteniamo che questo sia il punto di caduta che ha unita insomma i diversi punti di vista, i diversi modi di vedere e diciamo che il risultato è sicuramente soddisfacente non tanto per il Consiglio Comunale ma credo che sia soddisfacente per la città, per cui come già preannunciato il nostro sarà un voto favorevole.

PRESIDENTE – grazie Consigliere Secci. Prego Sindaco.

SINDACO – io non so se anche il Consigliere Di Capua voleva... io prima che la maggioranza esprimesse il voto, volevo fare anche io delle considerazioni avendo partecipato ai lavori.

CONSIGLIERE DI CAPUA – grazie Presidente. Ovviamente il lavoro che è stato fatto ha dato un buon prodotti, dei buoni prodotti, dei buoni risultati, anzi direi ottimi risultati. Ho avuto l'occasione di partecipare anche io alla commissione e non ho avuto assolutamente nulla da eccepire, anzi ho dato anche il mio piccolissimo contributo, ritenendo importante questo primo passo per andare incontro a chi poi ci dà la possibilità di portare anche turisti e ricchezza sul territorio e auspichiamo



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

anche di destagionalizzare il territorio, anche se questo è un piccolissimo primo passo, perché poi la destagionalizzazione è una cosa ben più ampia e tutti noi lo sappiamo, comunque detto questo non mi voglio dilungare oltre, non c'è necessità e quindi il voto di Sabaudia Futura è favorevole, grazie.

PRESIDENTE – grazie Consigliere Di Capua, ridò la parola al Sindaco.

SINDACO – io volevo innanzitutto cogliere un po' anche quanto già è stato rappresentato, che è stato un lavoro complesso, commissioni che si sono succedute le une sulle altre, ma lo scopo era quello di, sono contenta che di base la nostra proposta sia stata accolta con le opportune rettifiche, perché il senso era proprio di una proposta che volesse andare incontro alle attività, a coloro che occupano anche alla luce di un regolamento che giaceva dal '98 e quindi comunque le esigenze, le situazioni stanno cambiando e quindi sono contenta di quanto voi avete rappresentato. Voglio ringraziare gli uffici, il presidente della commissione bilancio, tutti i componenti la commissione e tutti i Consiglieri perché come si diceva ognuno a prescindere dalla partecipazione o no alla commissione, ha voluto dare il proprio contributo proprio per quel fine ultimo che era quello di dare una disciplina che fosse coerente e fosse tale da permettere il corretto contenuto del regolamento stesso. Ci sono delle criticità, forse ci dovremo ritornare, però l'intento è stato proprio nella massima buona fede, io faccio una precisazione, ad esempio abbiamo aggiunto proprio perché è la prima volta che si fa questa compensazione come citava prima il Consigliere Bianchi, che comunque si faccia e magari può passare anche in commissione, anche se poi materialmente lo approverà la Giunta, una convenzione tipo, proprio perché l'esigenza è quella della tutela massima dell'interesse pubblico e poi del miglioramento. Siamo un paese prevalentemente agricolo però con una grande vocazione turistica e quindi dobbiamo essere in grado di dare gli strumenti giusti a tutti e quindi il mio grazie a quanti hanno lavorato e alla volontà di fare un qualcosa che vada nell'interesse pubblico a prescindere dalle bandiere, grazie.

PRESIDENTE – grazie Sindaco. Prego Consigliere Lauri.

CONSIGLIERE LAURI – grazie Presidente. Penso che sia già stato rappresentato tutto già in modo chiaro ed ordinato dall'Assessore e in ultimo il Sindaco. L'obiettivo principale di questo regolamento, noi maggioranza c'eravamo prefissati lo scopo appunto di andare a ridurre sostanzialmente il tributo della COSAP e penso che rispetto all'anno scorso ci sia una grande riduzione del tributo, inoltre in merito a questo appunto mi sento di rassicurare i cittadini che non ci saranno aumenti, bensì c'è una riduzione, riduzione che sarà progressiva anche all'aumentare del numero di giorni di occupazione. Per quanto riguarda poi lo scopo, gli altri obiettivi erano quelli appunto di favorire la destagionalizzazione proprio attraverso un'occupazione prolungata attraverso un'agevolazione però è chiaro che per parlare di destagionalizzazione bisogna sicuramente anche altri atti amministrativi necessari. Quindi, penso sia stato fatto un buon lavoro, ringrazio i Consiglieri di minoranza che comunque hanno prestato la loro opera e le loro idee affinché tutta la



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

cittadinanza ne uscisse con un regolamento positivo. Quindi, ringrazio anche il presidente della commissione e in nome della maggioranza esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE – grazie Consigliere Lauri. A questo punto possiamo passare alla votazione sul punto. Chi vota in maniera favorevole?

VOTAZIONE

PRESIDENTE – astensione al Consigliere Avvisati. Passiamo a questo punto alla votazione per quanto riguarda l'immediata eseguibilità sul punto. Chi vota in maniera favorevole?

VOTAZIONE

PRESIDENTE – chi si astiene? Consigliere Avvisati. A questo punto viene approvato il punto e passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Gianluca Bonetti

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Rosalba Ambrosino

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sabaudia, 08 FEB. 2019

IL MESSO COMUNALE

f.to FRANCO DELL'UOMO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sabrina f.to GHIRALDO

Per copia conforme

Sabaudia,

08 FEB. 2019

L'UFFICIO SEGRETERIA

